

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

N. RU 103 / del 14 GIU. 2023

OGGETTO: Dipendente n. dip. 104254, in servizio presso l'U.O.C. Neurologia del P.O. Garibaldi Centro. Concessione beneficio previsto dall'art. 15 e art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000 e dall'art. 42 del D.L.gs 26 marzo 2001 n. 151.

L'anno **2023**, il giorno 14 del mese di GIUGNO, in Catania, presso la Sede dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Istruttoria Dott.ssa Evelyn Trovato, adotta il seguente provvedimento, rientrante nelle funzioni delegate giusta Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 giugno 2019, e che viene emanato nel rispetto ed in applicazione dei principi di cui all'art. 5, comma 2 del precitato Regolamento, nell'ambito delle competenze delegate individuate dall'art. 6 del Regolamento.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
GESTIONE RISORSE UMANE**

Visto l'art. 42 comma 5 del citato Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che testualmente recita: Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n.53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di

congedo”;

Vista l'istanza prot. entrata n. 9956 del 01/06/2023, prodotta dalla dipendente n. dip. 104254, in servizio presso l'U.O. di Neurologia del P.O. Garibaldi Centro, con la quale la stessa chiede un periodo di congedo retribuito di mesi 2 e giorni 5 a partire dal 01/7/2023 fino al 3/9/2023, ai sensi della legge 53/2000, art. 15 e art. 4 comma 4 bis e del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art 42, per assistere il proprio figlio convivente, riconosciuto portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 L. 104/92) dalla competente Commissione Medico-Legale;

Visti i commi 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies del citato art. 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che disciplinano l'istituto del congedo di cui all'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000;

Visto in particolare il comma 5 quinquies che testualmente recita: “il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto”;

Vista la documentazione esibita dalla dipendente in questione da considerarsi esaustiva dei requisiti previsti dalla normativa sopra citata;

Accertato che, con determinazione n. RU 110 del 16/06/2022 e n. RU 182 del 8/11/2022, la suddetta dipendente ha usufruito complessivamente un periodo di mesi 4 e giorni 1 di congedo retribuito ai sensi della predetta legge;

Ritenuto di accogliere la richiesta della dipendente, e, conseguentemente, autorizzare la stessa a fruire di un periodo di congedo richiesto per assistere il proprio figlio, riconosciuto portatore di handicap grave;

Ritenuto dovere dare carico all'interessata di comunicare ogni e qualunque variazione che dovesse intervenire a modifica della suddetta concessione;

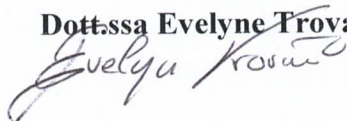
D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Accogliere la richiesta della dipendente n. dip. 104254, in servizio presso l'U.O.C. di Neurologia del P.O. Garibaldi Centro, con la quale la stessa chiede un periodo di congedo retribuito di mesi 2 e giorni 5 a partire dal 01/7/2023 fino al 3/9/2023, ai sensi della legge 53/2000, art. 15 e art. 4 comma 4 bis e del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art 42, per assistere il proprio figlio convivente;
- Non computare tale periodo ai fini delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- Far carico all'interessata di comunicare ogni e qualunque variazione che dovesse intervenire a modifica della suddetta concessione.

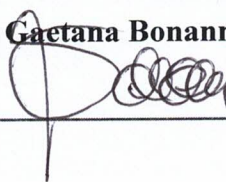
Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott.ssa Evelyne Trovato



Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane

Dott.ssa Gaetana Bonanno



U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio _____

Autorizzazione n. _____ - Sub _____

Conto _____

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal
_____ e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. "Economico Finanziario e Patrimoniale"
- Dott. G. Roccella

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione
"Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti dirigenti", a cura del
sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione